

Pubblicato il 06/12/2017

N. 05278/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07968/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 7968 del 2017, proposto da:

S.I.Me.T. (Sindacato Italiano Medici del Territorio) Sezione Regionale per la Lombardia, Antonio Sabato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Tinarelli, Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, Agenzia di Tutela della

Salute di Brescia, Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza del TAR Lombardia, sede di Milano - sez. III, n. 1154/2017, con la quale veniva respinta la domanda cautelare relativa al ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/6551 del 4.5.2017, avente ad oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n 33/2009", pubblicata sul B.U.R. della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 19 del 9.5.2017;
- della Nota del Direttore Generale Welfare della Giunta Regionale della Regione Lombardia, avente ad oggetto: "DGR n. x/6551 del 4 maggio 2017 "riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico di pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009 - prime indicazioni operative".

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti,

Maria Grazia Tinarelli e Pio Dario Vivone;

Ritenuto che:

- l'ordinanza appellata non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, mettendo in evidenza la complessità delle questioni dedotte, ed esclude l'esistenza del *periculum in mora* anche alla luce del DGR n. 7038 del 3.8.2017, con cui è stato adeguato il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei MMG al 30 settembre 2017, prevedendo che ogni ATS valuti poi la filiera erogativa entro il successivo 30 novembre, con ciò procrastinando la messa a regime dello stesso con conseguente assenza di un immediato pregiudizio;
- alla data odierna, alla luce di queste stesse considerazioni, della pluralità dei soggetti coinvolti, della delicatezza della materia in esame, che involge gli interessi di una categoria socialmente e numericamente significativa (i malati cronici), l'appello è suscettibile di apprezzamento favorevole ai fini della sollecita decisione del merito e le spese del doppio grado di giudizio cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO